

Trib. Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 25 settembre 2012, est. Buffone.

CLIENTE INCAPACE – ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO – AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – SUSSISTE – NOMINA DELL’AVVOCATO – DM 140/2012 E L. 27/2012 – REDAZIONE DI CONTRATTO SCRITTO - SUSSISTE.

Il contratto di patrocinio del beneficiario, con il suo avvocato, in caso di amministrazione di sostegno, può essere sottoscritto dall’amministratore di sostegno che, nella trattativa negoziale con il difensore legale, dovendosi attenere alle nuove norme vigenti, può ricorrere all’utilizzazione di un accordo scritto, eventualmente recependo i formulari della propria associazione di Categoria.

Omissis

L’amministratore di sostegno presenta istanza per potere essere autorizzato a designare un Avvocato in favore della persona beneficiaria. Alla luce dei documenti versati in atti, è evidente l’opportunità del giudizio, trattandosi di dovere ottenere, da parte del fratello del beneficiario, il contributo alle spese di gestione e amministrazione dell’immobile. La materia del contendere suggerisce di autorizzare, sin da ora, l’amministratore ad includere, nel contratto con l’Avvocato, la facoltà di adire l’organismo di mediazione di Varese (ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) per provare a risolvere la lite mediante un accordo di conciliazione, posto che le parti sono legate da vincolo di parentela e condividono l’ambiente domestico.

Quanto alla designazione dell’Avvocato, si rimette all’amministratore di sceglierlo in ragione della specifica competenza nella materia che costituisce oggetto della lite. Deve, tuttavia, prendersi atto della nuova normativa in vigore e, in particolare, dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e del Decreto del Min. Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140. Alla luce del nuovo sostrato normativo, all’amministratore va richiesto di stipulare con

il difensore scelto un contratto di patrocinio secondo le nuove disposizioni e, per favorire l’accordo, utilizzando il “contratto tipo per incarico professionale” elaborato dal Consiglio Nazionale Forense e diffuso con nota del 18 settembre 2012.

P.Q.M.

Visti gli artt. 404, 411 c.c.

AUTORIZZA l’amministratore di sostegno a nominare un difensore di fiducia al beneficiario per la più completa rappresentanza, assistenza e difesa processuale. Il contratto di patrocinio, per il mandato alle liti, sarà sottoscritto dall’amministratore che, in pendenza di rapporto riferirà al giudice tutelare quanto di rilevante.

AUTORIZZA l’amministratore di sostegno a partecipare al processo in luogo del beneficiario ove venga richiesta la presenza di questo DECRETO immediatamente esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c.

Varese, lì 25 settembre 2012

IL GIUDICE TUTELARE